RELAZIONE E PROPOSTE EMENDATIVE SUL DECRETO-LEGGE N. 205 DELL'11 NOVEMBRE 2026

"Piano straordinario per i Campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile"
Depositata dalla rete **"Campi Flegrei uniti nella lotta"**

Il decreto-legge n. 205 dell'11 novembre 2026 rappresenta un avanzamento necessario, ma non ancora sufficiente. Il provvedimento concentra poteri e risorse su un orizzonte decennale per affrontare il bradisismo nei Campi Flegrei, ma non scioglie fino in fondo i nodi decisivi della sicurezza abitativa preventiva, della tutela degli sfollati e dei lavoratori, del diritto a rimanere sul territorio e della certezza finanziaria per famiglie, Comuni e attività economiche.

1. Premessa: il punto di vista del territorio

Come rete civica di attivisti che operano anche professionalmente tra discipline urbanistiche, diritto e ingegneristiche, attivisti e abitanti, conoscitori delle fragilità fisiche e sociali dell'area flegrea, riteniamo essenziale che il Parlamento valuti il provvedimento non soltanto nella sua architettura amministrativa, ma nella sua concreta capacità di rispondere alla vita quotidiana delle comunità interessate dalla zona di intervento — Pozzuoli, Bacoli e Napoli (quartieri di Bagnoli e Agnano) — nonché dell'intera area flegrea, incluso Monte di Procida, direttamente coinvolta nelle ricadute sulla mobilità, sui servizi e sull'assetto territoriale.

I comitati locali, gli oltre 7.000 sfollati, i proprietari, gli inquilini, i lavoratori, i piccoli operatori economici e gli amministratori condominiali non chiedono soltanto contributi. Chiedono certezza del diritto, tempi verificabili, accesso equo ***e certo*** alle misure e una strategia che non trasferisca sui cittadini il costo dell'incertezza urbanistica e dei ritardi amministrativi accumulati negli anni.

La preoccupazione più forte del territorio è duplice: da un lato, che alla dichiarata centralità della sicurezza non corrispondano risposte tempestive per chi vive fuori casa dal 2024, per chi non può riaprire un'attività o per chi abita edifici vulnerabili senza essere destinatario di un provvedimento di sgombero; dall'altro, ***che i contributi economici stanziati possano tornare nelle casse dell'erario per ritardi burocratici, carenza di personale negli enti locali e opacità dei procedimenti.***

2. Elementi positivi e conquiste della mobilitazione territoriale

Il decreto introduce un quadro unitario che supera finalmente la logica emergenziale dei provvedimenti emanati dopo ogni singolo evento sismico ("ad scossam"), contestata dai comitati fin dal 2023. Va inoltre sottolineato che diverse misure contenute nel testo non costituiscono concessioni discrezionali, bensì il risultato diretto delle istanze avanzate dalla comunità flegrea e conquistate attraverso la mobilitazione civica:

- **Governance decennale e superamento dell'emergenza frammentata**
- **Dotazione pluriennale dedicata**
- **Sospensione dei mutui e proroga delle locazioni**

- **Estensione dei termini per le verifiche e gli sgomberi**
- **Priorità ai servizi collettivi e strumenti di accelerazione**

Ma questi elementi costituiscono una base utile, ma la loro effettività resta esposta a limiti strutturali, soglie restrittive e vincoli finanziari che ***rischiano di lasciare molte risposte declamate soltanto sulla carta.***

3. Le priorità espresse dai comitati locali

3.1 Sicurezza preventiva come esigenza collettiva, non come spesa privata

La riduzione della vulnerabilità sismica e la sicurezza dei cittadini costituiscono un interesse pubblico primario, non una facoltà rimessa alla capacità economica dei singoli. L'articolo 16 del decreto riconosce la copertura al 100% dei lavori di riduzione della vulnerabilità esclusivamente ai nuclei con reddito imponibile inferiore a 28.000 euro annui, lasciando il contributo al 70% per tutti gli altri.

Si tratta di una soglia eccessivamente bassa che esclude ampia parte della popolazione, disincentiva gli interventi nei condomìni misti e frena le istanze di accertamento preventivo. Occorre:

- **Riaprire i termini** per la presentazione delle domande di verifica e accertamento preventivo della vulnerabilità;
- **Rendere effettiva la prevenzione prima dello sgombero,** evitando che l'accesso alle risorse private resti subordinato a lunghe ricognizioni commissariali e successive deliberazioni del Consiglio dei ministri che rischiano di lasciare scoperti gli edifici non ancora danneggiati ma tecnicamente vulnerabili.

3.2 No alla delocalizzazione forzata: diritto a rimanere e ricostruire in sicurezza

Le comunità locali esprimono una contrarietà netta a qualsiasi forma di delocalizzazione forzata. La popolazione flegrea rivendica il diritto a vivere in sicurezza nel quartiere in cui ha costruito relazioni e identità, attraverso interventi efficaci sull'edificato e sui servizi.

- **Edifici pubblici di via Coste d'Agnano (Solfatara):** l'art. 15 (nuovo art. 13-ter) stanzia 30,078 milioni di euro nel triennio 2027-2029 finalizzati alla delocalizzazione dei soli edifici completamente pubblici e sgomberati, anche in presenza di danni lievi. Si determina così un'espulsione selettiva dei residenti delle case pubbliche, a fronte della permanenza delle strutture private limitrofe. ***Gli edifici pubblici vanno messi in sicurezza e ricostruiti nello stesso luogo, nel rispetto della libera scelta degli abitanti***.
- **Delocalizzazione volontaria privata (art. 14):** la misura resta astratta e difficilmente praticabile, poiché richiede aree già urbanisticamente compatibili, l'unanimità nei condomìni e un contributo che non può superare quello della riparazione, ulteriormente decurtato dei costi di demolizione. ***In assenza di un piano preventivo di suoli, alloggi, trasporti e servizi, la delocalizzazione rischia di tradursi in uno sradicamento privo di alternative reali, in una deportazione.***

3.3 I grandi assenti: oltre 7.000 sfollati, inquilini, lavoratori e crisi socio-economica

Il decreto non affronta con misure adeguate il dramma più urgente del territorio: oltre 7.000 cittadini sfollati, molti dei quali fuori casa dal 2024.

- **Emergenza abitativa e inquilini:** per gli sfollati è previsto pressoché esclusivamente il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), del tutto insufficiente rispetto all'aumento dei canoni e alle dinamiche speculative del mercato immobiliare flegreo. Mancano misure per il canone concordato, l'allestimento di alloggi temporanei dignitosi o la requisizione temporanea di immobili e strutture ricettive sfitte. Inoltre, la proroga biennale dei contratti di locazione esclude gli inquilini sopra i 28.000 euro e il contributo alla riparazione resta subordinato alla delega del proprietario.
- **Sospensioni fiscali insufficienti e assenza di ristori per il lavoro:** mentre per i mutui è stata ottenuta la sospensione fino al 31 dicembre 2027, l'articolo 21 limita le sospensioni di tributi fiscali e previdenziali a soli 4 mesi (dal 31 luglio al 30 novembre 2026), riservandole esclusivamente agli immobili sgomberati dopo gli eventi del 31 luglio e 1° agosto 2026 (escludendo gli sgomberati delle crisi precedenti) e imponendo il versamento integrale entro il 10 dicembre 2026. Una misura del tutto inadeguata per attività commerciali e professionali costrette alla chiusura o operanti in un territorio fortemente spopolato. ***Mancano completamente ristori e ammortizzatori sociali per chi ha perso il lavoro — dipendenti, stagionali, precari e lavoratori fragili — così come manca un piano organico contro la crisi economica e sociale dell'area flegrea.***

4. Fragilità finanziarie e amministrative del provvedimento

4.1 Fondi certi sulla carta, disponibilità condizionata e carenza di personale

L'efficacia del miliardo di euro complessivo va misurata sulla sua reale spendibilità nei dieci anni (2027-2036) rispetto a un fabbisogno vastissimo (edilizia privata, scuole, edifici pubblici, infrastrutture, **costoni rocciosi**, aree di attesa, ERP).

- **Rischio di perdita annuale dei fondi (erario):** per il patrimonio privato, i 50 milioni annui non affluiscono automaticamente nella contabilità del Commissario, ma dipendono da ricognizioni e delibere del Consiglio dei ministri; le somme non assegnate entro la fine dell'esercizio sono riversate al bilancio dello Stato. Analogamente, per il patrimonio pubblico (50 milioni/anno), i ritardi rispetto ai cronoprogrammi comportano la revoca e l'acquisizione definitiva delle somme all'erario. In un'area gravata da complessi vincoli archeologici, paesaggistici e geologici, ***i ritardi procedurali rischiano di tradursi nella perdita netta delle risorse destinate ai Campi Flegrei***.
- **Carenza di personale nella struttura commissariale e nei Comuni:** l'articolo 2 non prevede nuove assunzioni per la struttura commissariale (fino a 93 unità), basandosi sul trasferimento di personale comandato da altri enti pubblici già in grave sofferenza d'organico, a partire dagli stessi Comuni flegrei che devono contemporaneamente gestire le emergenze bradisismiche ordinarie. Senza personale tecnico aggiuntivo e tempi congrui per la presentazione delle documentazioni complesse, il diritto ai contributi rischia di restare inattuato.

4.2 Rioni popolari ACER: risorse sbilanciate e tempi incerti

Mentre per la delocalizzazione di via Coste d'Agnano Solfatara vengono stanziati 30 milioni di euro nel triennio 2027-2029, non sono previste risorse specifiche dedicate alla riqualificazione degli altri rioni popolari di edilizia residenziale pubblica (Via Artiaco, zona Marocchini a Via Napoli e Solfatara). Per intervenire su questi complessi abitativi occorrerà attingere al fondo generale di 50 milioni annui destinato a tutte le opere pubbliche, con il rischio concreto di tempi lunghissimi per il rientro a casa delle famiglie sfollate.

5. Criticità urbanistiche e partecipazione civica

5.1 Sanatorie, condoni e anticipazioni tecniche

Il decreto fissa termini accelerati (60 giorni per permessi e SCIA in sanatoria, 90 giorni per i condoni) per opere realizzate prima del 1° agosto 2026, ma subordina la concessione del contributo alla positiva definizione della regolarità urbanistica e lascia sanzioni, oblazioni e spese tecniche interamente a carico dei cittadini. ***È indispensabile distinguere con rigore gli abusi insanabili dalle difformità formalmente regolarizzabili, evitando che i tempi istruttori dei Comuni o l'impossibilità dei piccoli proprietari di anticipare le spese per rilievi, asseverazioni e progettazioni blocchino la messa in sicurezza degli edifici.***

5.2 Trasparenza e partecipazione strutturale

La Conferenza di servizi permanente (art. 10) rimette al Commissario la **definizione delle forme di partecipazione delle popolazioni interessate**. In un percorso decennale che incide sull'assetto urbano e abitativo***, la partecipazione non può essere meramente eventuale o consultiva a decisioni già assunte: va istituito un presidio civico permanente articolato in quattro tavoli tematici*** (Indirizzo e programmazione; Abitare, sgomberi e delocalizzazione; Fondi, tempi e cantieri; Sicurezza, salute e prevenzione), affiancato da un portale pubblico mensile in formato aperto che consenta di monitorare stanziamenti, impegni, pagamenti, CUP, cronoprogrammi e costi delle convenzioni con società in house (fino al 2% dei quadri economici).

PACCHETTO EMENDAMENTI PROPOSTO

Base tecnica per la conversione in legge del D.L. 11 novembre 2026, n. 205 (A.C. 3181)

Sezione A — Sicurezza sismica, prevenzione e soglie di accesso

1. Inserimento espresso dell'adeguamento sismico (Artt. 1, 5, 11 e 13)

Criticità: *Il decreto richiama la riduzione della vulnerabilità, ma l'art. 13 limita l'intervento a rafforzamento locale e miglioramento sismico, rischiando di escludere l'adeguamento sismico ove tecnicamente necessario.*

Proposta emendativa:

- All'art. 1, comma 4, lett. a), dopo le parole «riduzione della vulnerabilità sismica» inserire: «, ivi compreso l'adeguamento sismico nei casi in cui risulti necessario sulla base della valutazione della sicurezza dell'unità strutturale».
- Conseguentemente, all'art. 5, comma 1, lett. a), e all'art. 11, comma 3, dopo le parole «riduzione della vulnerabilità sismica» aggiungere: «, inclusi gli interventi di adeguamento sismico nei casi tecnicamente necessari».
- All'art. 13, comma 1, dopo le parole «rafforzamento locale o miglioramento sismico» aggiungere: «o adeguamento sismico, ove il miglioramento risulti insufficiente rispetto alla vulnerabilità accertata e alla destinazione d'uso dell'edificio».

2. Estensione della copertura al 100% e riapertura dei termini per le verifiche preventive (Art. 16)

Criticità: *L'art. 16 limita la copertura al 100% ai soli redditi imponibili inferiori a 28.000 euro (lasciando al 70% gli altri), disincentivando la messa in sicurezza collettiva; inoltre molti cittadini sono rimasti esclusi dai termini precedenti per le istanze di accertamento preventivo.*

Proposta emendativa: All'art. 16, comma 1, estendere la copertura al 100% agli interventi di riduzione della vulnerabilità sismica su abitazioni principali in condomìni situati nelle zone a maggiore pericolosità bradisismica e sismica, indipendentemente dal reddito, e riaprire per centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione i termini per la presentazione delle istanze di verifica preventiva della vulnerabilità.

3. Scala tecnica obbligatoria delle alternative progettuali (Art. 12)

Criticità: *Mancano parametri pubblici uniformi per scegliere tra rafforzamento, miglioramento, adeguamento, demolizione-ricostruzione o delocalizzazione.*

Proposta emendativa: All'art. 12 aggiungere il comma 1-bis: «Le ordinanze commissariali definiscono una graduazione tecnica degli interventi, fondata sulla valutazione della sicurezza dell'intera unità strutturale, sul livello di vulnerabilità, sulla presenza di abitazione principale, sull'esposizione al rischio e sulla convenienza comparata tra riparazione, miglioramento, adeguamento, demolizione e ricostruzione o delocalizzazione. La scelta dell'intervento è motivata nella relazione tecnica e resa conoscibile al beneficiario.»

4. Priorità effettiva agli edifici vulnerabili anche se non sgomberati (Art. 11)

Criticità: *L'accesso ai fondi tende a privilegiare gli immobili già sgomberati,* **in palese contrasto con l'obiettivo della legge che è manifestamente di prevenzione e non emergenziale**.

Proposta emendativa: All'art. 11, comma 3, sostituire le parole «risultati a maggiore vulnerabilità sismica o danneggiati e sgomberati» con: «risultati a maggiore vulnerabilità sismica, anche se non danneggiati o non oggetto di provvedimento di sgombero, nonché agli edifici danneggiati e sgomberati».

Sezione B — Salvaguardia delle risorse finanziarie sul territorio

5. Blocco del riversamento annuale all'erario delle risorse private non assegnate (Art. 11)

Criticità: *L'art. 11, comma 4, dispone* ***il rientro al bilancio dello Stato delle risorse private non assegnate entro l'anno.***

Proposta emendativa: Sostituire l'art. 11, comma 4, con il seguente: «Le risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), non assegnate al termine di ciascun esercizio restano vincolate alle finalità del presente decreto e sono automaticamente reiscritte, nell'esercizio successivo, nella contabilità speciale intestata al Commissario per essere riprogrammate sugli interventi prioritari ricadenti nella zona di intervento.»

6. Vincolo territoriale per le somme revocate sui programmi pubblici (Artt. 15, 18, 19 e 20)

Criticità: *Le somme revocate per ritardi nei cronoprogrammi vengono acquisite definitivamente all'erario, impoverendo il territorio.*

Proposta emendativa: Negli artt. 15 (nuovo art. 13-bis, comma 7), 18, comma 2, 19, comma 1, e 20, comma 3, sostituire le parole «sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'erario» con**:** «restano vincolate agli interventi nell'area dei Campi Flegrei e sono riallocate dal Commissario, entro sessanta giorni, a interventi già istruiti o immediatamente cantierabili, secondo criteri di priorità pubblicati sul sito istituzionale».

7. Esclusione dalla revoca per ritardi autorizzativi non imputabili (Artt. 18, 19 e 20)

Criticità: *Vincoli archeologici, paesaggistici, geologici o procedimenti di sanatoria rallentano le opere senza colpa degli attuatori.*

Proposta emendativa: All'art. 18, comma 2 (con richiamo negli artt. 19 e 20), aggiungere: «Non costituiscono causa di revoca i ritardi derivanti da procedimenti autorizzativi, pareri obbligatori, verifiche geologiche, archeologiche, paesaggistiche o ambientali, ovvero da altri impedimenti oggettivi non imputabili al soggetto attuatore o al beneficiario. In tali casi il cronoprogramma è aggiornato con provvedimento motivato.»

8. Fondo di anticipazione delle spese tecniche per famiglie fragili e piccoli condomìni (Art. 5)

Criticità: *Molti nuclei familiari non dispongono della liquidità per anticipare rilievi, asseverazioni e progettazioni.*

Proposta emendativa: All'art. 5 aggiungere il comma 1-bis: «Una quota non inferiore al 3 per cento del fondo di cui al comma 1, lettera a), è destinata a un fondo di anticipazione per indagini, rilievi, progettazione, asseverazioni, pratiche edilizie e assistenza tecnica dei nuclei con reddito imponibile inferiore a 28.000 euro, al netto dell'abitazione principale, nonché dei condomìni con prevalenza di tali nuclei.»

9. Monitoraggio mensile in formato aperto e rendicontazione società in house (Art. 7)

Criticità: *Le relazioni semestrali non bastano a intercettare tempestivamente i fondi a rischio di disimpegno.*

Proposta emendativa: All'art. 7 aggiungere il comma 1-bis: «Il Commissario pubblica e aggiorna con cadenza almeno mensile, in formato aperto e scaricabile, i dati relativi a stanziamenti, trasferimenti, assegnazioni, impegni, pagamenti, economie, revoche, riallocazioni e costi delle convenzioni con società in house o partecipate, suddivisi per Comune, programma e intervento, indicando CUP, soggetto attuatore, cronoprogramma e tempi istruttori.»

Sezione C — Procedimenti edilizi, sanatorie e tempi istruttori

10. Criteri certi per il supporto istruttorio commissariale ai Comuni (Art. 12)

Criticità: *Il trasferimento dell'istruttoria edilizia alla struttura commissariale manca di criteri e tempi definiti.*

Proposta emendativa: All'art. 12, comma 4, aggiungere: «L'assegnazione dell'istruttoria alla struttura di supporto è disposta con ordinanza per categorie di procedimenti o singole pratiche caratterizzate da particolare complessità o arretrato, definendo tempi, modalità di raccordo e responsabilità, fermo restando il rilascio o la verifica del titolo edilizio in capo al Comune competente.»

11. Termine perentorio di 15 giorni per le integrazioni documentali (Art. 12)

Criticità: *Richieste integrative reiterate paralizzano l'avvio delle pratiche edilizie.*

Proposta emendativa: All'art. 12 aggiungere il comma 4-bis: «Il Comune comunica alla struttura di supporto, entro quindici giorni dalla ricezione della pratica, l'eventuale incompletezza documentale con richiesta unica e puntuale di integrazione. Decorso tale termine, la documentazione si intende completa ai fini istruttori, fatti salvi i controlli di merito e di legalità.»

12. Ammissione condizionata al contributo durante sanatorie e condoni (Art. 13)

Criticità: *Subordinare l'intera istruttoria alla chiusura della sanatoria lascia le famiglie sgomberate senza certezze né supporto tecnico.*

Proposta emendativa: All'art. 13, comma 6, aggiungere: «In presenza di domanda di sanatoria o condono presentata nei termini e completa della documentazione richiesta, il Commissario dispone l'ammissione condizionata al contributo e l'anticipazione delle spese tecniche necessarie

alla definizione del procedimento, subordinando l'erogazione delle somme per i lavori alla positiva conclusione della regolarizzazione.»

13. Sospensione dei termini di decadenza per cause non imputabili (Art. 15)

Criticità: *I termini brevi del pronto ripristino rischiano di produrre decadenze per ritardi amministrativi.*

Proposta emendativa: All'art. 15 (nuovo art. 13-bis, comma 7) aggiungere: «I termini per l'avvio e l'ultimazione dei lavori sono sospesi per il periodo corrispondente a ritardi imputabili alle amministrazioni competenti, al rilascio di pareri obbligatori o a cause oggettive documentate non imputabili al beneficiario.»

Sezione D — Delocalizzazione, tutela del suolo e diritto all'abitare

14. Scorporo dei costi di demolizione dal contributo di delocalizzazione volontaria (Art. 14)

Criticità: *L'art. 14, comma 4, detrae il costo di demolizione dal contributo riconosciuto al cittadino che sceglie la delocalizzazione, rendendo insufficiente la somma per acquistare un alloggio equivalente.*

Proposta emendativa: Sostituire l'art. 14, comma 4, con il seguente: «I contributi per la delocalizzazione volontaria sono alternativi ai contributi per la riparazione e sono determinati sulla base del minore tra il costo convenzionale dell'intervento di riparazione o ricostruzione e il costo di acquisto o costruzione di un'abitazione equivalente in area sicura, secondo i valori OMI dell'Agenzia delle entrate. Gli oneri di demolizione e acquisizione del sedime restano interamente a carico della contabilità speciale e non riducono il contributo spettante al beneficiario.»

15. Programma preventivo di aree, alloggi, servizi e mobilità prima delle delocalizzazioni (Art. 14)

Criticità: *Mancano una mappatura e un piano preventivo delle aree alternative dotate di servizi.*

Proposta emendativa: All'art. 14 aggiungere il comma 1-bis: «Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, il Commissario, d'intesa con i Comuni interessati e sentita la Regione Campania, pubblica un programma delle aree e degli immobili utilizzabili per la delocalizzazione volontaria, attestandone la sicurezza geologica, la conformità urbanistica e la dotazione di servizi scolastici, sanitari, di trasporto e di protezione civile.»

16. Deimpermeabilizzazione, verde pubblico e vincolo di inedificabilità sui sedimi demoliti (Artt. 14, 15 e 18)

Criticità: *L'acquisizione dei sedimi demoliti al patrimonio disponibile dei Comuni non impedisce future alienazioni o riedificazioni.*

Proposta emendativa: Modificare l'art. 14, comma 3, l'art. 15 (nuovo art. 13-ter, comma 2) e l'art. 18, comma 4, prevedendo che: «Le aree di sedime degli immobili demoliti sono oggetto di de impermeabilizzazione, bonifica ove necessario, rinaturalizzazione e sistemazione a verde pubblico o aree di protezione civile, con oneri a carico delle risorse del presente decreto. Entro dodici mesi dalla sistemazione, le aree sono trasferite al patrimonio indisponibile del Comune e

sono sottratte a qualsiasi nuova edificazione, fatto salvo quanto strettamente necessario alla sicurezza, alla protezione civile e alla fruizione collettiva.»

Sezione E — Emergenza sfollati, inquilini, fisco e sostegno al lavoro

17. Misure straordinarie per gli oltre 7.000 sfollati, canone concordato e requisizione immobili sfitti (Art. 14)

Criticità: *Il solo CAS non fronteggia il caro affitti e le speculazioni immobiliari; mancano soluzioni abitative temporanee e tutele per gli inquilini.*

Proposta emendativa: All'art. 14 aggiungere il comma 6: «Ai conduttori di abitazioni principali sgomberate e ai nuclei sfollati non proprietari di altra abitazione idonea è riconosciuto un contributo integrativo alla locazione adeguato ai valori reali di mercato fino al rientro nell'abitazione o al completamento della delocalizzazione. Il Commissario è autorizzato a contrastare la speculazione immobiliare, stipulare convenzioni a canone concordato, ad allestire alloggi temporanei dignitosi e a disporre la requisizione temporanea, con equo indennizzo, di immobili e strutture ricettive sfitte nella zona di intervento e nei comuni limitrofi.»

18. Estensione della proroga dei contratti di affitto oltre la soglia dei 28.000 euro (Art. 21)

Criticità: *L'art. 21 (nuovo art. 15-ter del D.L. n. 144/2026) limita la proroga biennale dei contratti di locazione ai soli nuclei con reddito imponibile inferiore a 28.000 euro, escludendo molte famiglie colpite dall'emergenza.*

Proposta emendativa: All'art. 21, comma 1 (nuovo art. 15-ter), estendere la proroga biennale dei contratti di locazione in scadenza tra ottobre 2026 e ottobre 2027 a tutti i nuclei familiari residenti nella zona di intervento con reddito imponibile fino a 45.000 euro, ovvero titolari di provvedimento di sgombero indipendentemente dal reddito.

19. Fondo finanziato per il sostegno temporaneo a famiglie, imprese e lavoratori dipendenti/precari (Art. 17)

Criticità: *L'art. 17 subordina le misure temporanee a eventuali avanzi di funzionamento e* ***ignora completamente i lavoratori dipendenti e precari che hanno perso il reddito****.*

Proposta emendativa: All'art. 17 aggiungere il comma 1-bis: «Nell'ambito delle risorse del presente decreto è istituito un fondo dedicato alle misure temporanee di sostegno alla popolazione, ai lavoratori e alle attività economiche direttamente colpiti da eventi sismici, sgomberi o inagibilità per gli anni 2027 e 2028. Le misure comprendono: a) un'indennità di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti, stagionali, precari e autonomi che abbiano subito la sospensione o cessazione dell'attività lavorativa nell'area di intervento; b) contributi per la locazione temporanea, il trasloco, il deposito di attrezzature e l'adeguamento di sedi sostitutive per microimprese, esercizi commerciali e studi professionali.»

20. Proroga delle sospensioni fiscali e previdenziali al 31 dicembre 2027 ed estensione platea (Art. 21)

Criticità: *L'art. 21 (nuovo art. 15-bis del D.L. n. 144/2026) limita la sospensione di tributi e contributi a soli 4 mesi (dal 31 luglio al 30 novembre 2026) con saldo entro il 10 dicembre 2026 e la restringe ai soli sgomberati del 31 luglio e 1° agosto 2026.*

Proposta emendativa: All'art. 21, comma 1 (nuovo art. 15-bis), allineare i termini delle sospensioni fiscali, tributarie e previdenziali alla scadenza prevista per i mutui (31 dicembre 2027), prevedendo la ripresa dei versamenti in forma rateale senza sanzioni né interessi a decorrere dal 2028 ed estendendo il beneficio a tutti i soggetti sgomberati per bradisismo dal 2024 nonché alle attività economiche della zona di intervento che abbiano subito un calo significativo del fatturato.

Sezione F — Rioni popolari ACER e servizi essenziali

21. Divieto di delocalizzazione forzata e ricostruzione in situ in via Coste d'Agnano (Art. 15)

Criticità: *L'art. 15 (nuovo art. 13-ter) destina 30,078 milioni di euro esclusivamente alla delocalizzazione degli edifici pubblici di via Coste d'Agnano, senza specificare l'entità del danno, sottintendendo un trasferimento forzato ai residenti.*

Proposta emendativa: Modificare l'art. 15 (nuovo art. 13-ter) destinando prioritariamente le risorse stanziate (30,078 milioni nel triennio 2027-2029) alla messa in sicurezza strutturale, riqualificazione e ricostruzione in situ degli edifici pubblici di via Coste d'Agnano Solfatara, subordinando ogni ipotesi di delocalizzazione al preventivo consenso espresso degli assegnatari e assicurando nel frattempo la continuità abitativa temporanea e un cronoprogramma pubblico entro novanta giorni.

22. Riserva finanziaria dedicata ai rioni popolari ACER di Via Artiaco, Via Napoli e Solfatara (Art. 18)

Criticità: *I rioni popolari ACER di Via Artiaco, zona Marocchini a Via Napoli e Solfatara non dispongono di uno stanziamento dedicato e rischiano di restare bloccati nella ripartizione del fondo unico opere pubbliche.*

Proposta emendativa: All'art. 18 aggiungere il comma 1-bis: «Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), una quota vincolata non inferiore a 15 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029 è destinata alla riqualificazione strutturale, alla messa in sicurezza e al rapido rientro degli sfollati negli alloggi di edilizia residenziale pubblica dei rioni ACER di Via Artiaco, zona Marocchini a Via Napoli e Solfatara.»

23. Criteri pubblici e comparabili di priorità per opere pubbliche e infrastrutture (Art. 18)

Criticità: *L'art. 18 non definisce una metodologia pubblica per ordinare gli interventi tra scuole, ERP, presidi sanitari, costoni e protezione civile.*

Proposta emendativa: All'art. 18, comma 1, aggiungere: «La priorità è definita mediante criteri pubblici e verificabili basati su: livello di rischio e vulnerabilità; numero e tipologia delle persone esposte; essenzialità del servizio; presenza di minori, persone con disabilità o soggetti

fragili; impatto sulla pianificazione di protezione civile e rapporto tra costo e riduzione del rischio.»

Sezione G — Governance, personale degli enti locali e partecipazione civica

24. Reclutamento di personale tecnico dedicato per struttura commissariale e Comuni (Art. 2 e Art. 2-bis)

Criticità: *L'art. 2 non prevede nuove assunzioni per la struttura commissariale (93 unità) e si affida al distacco di personale da enti già carenti, a partire dai Comuni flegrei.*

Proposta emendativa:

- All'art. 2 aggiungere il comma 6-bis: «In deroga ai divieti di assunzione, il Commissario straordinario è autorizzato a reclutare, con contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2036, personale tecnico e amministrativo dedicato esclusivamente alle attività della struttura di supporto.»
- Dopo l'art. 2 inserire l'art. 2-bis: «I Comuni ricompresi nella zona di intervento sono autorizzati ad assumere, con contratti a tempo determinato per l'intera durata della gestione commissariale e con oneri a valere sulle risorse extra al presente decreto, un contingente straordinario di ingegneri, architetti, geologi e istruttori amministrativi dedicato esclusivamente alle istruttorie edilizie, alle sanatorie, alla progettazione e al monitoraggio degli interventi.»

25. Trasparenza delle deleghe ai vicecommissari (Art. 3)

Criticità: *Le competenze dei vicecommissari sono rimesse ad atti organizzativi interni privi di obblighi di pubblicità analitica.*

Proposta emendativa: All'art. 3, comma 3, aggiungere: «L'atto organizzativo individua analiticamente funzioni delegate, limiti di spesa, poteri di firma e procedimenti di competenza ed è pubblicato sul sito istituzionale entro dieci giorni dall'adozione.»

26. Requisiti pubblici per l'individuazione dei soggetti attuatori (Art. 18)

Criticità: *Mancano criteri vincolanti di capacità tecnica e organizzativa per la scelta dei soggetti attuatori delle opere pubbliche.*

Proposta emendativa: All'art. 18, comma 3, lett. a), aggiungere: «I soggetti attuatori sono individuati con provvedimento motivato e pubblicato sul sito istituzionale, sulla base di comprovata capacità tecnica e organizzativa»

27. Regolamento vincolante sulla partecipazione delle popolazioni interessate (Art. 10)

Criticità: *L'art. 10, comma 2, rimette alla discrezionalità del Commissario le forme di partecipazione.*

Proposta emendativa: Sostituire l'ultimo periodo dell'art. 10, comma 2, con il seguente: «Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, il Commissario adotta un regolamento sulle forme permanenti di partecipazione delle popolazioni interessate, garantendo convocazioni almeno trimestrali, invio preventivo dei documenti almeno quindici giorni prima, pubblicità dei verbali e obbligo di risposta motivata alle osservazioni entro trenta giorni. È assicurata la rappresentanza equilibrata dei comitati territoriali dei Comuni della zona di

intervento e dell'area flegrea, degli sfollati, degli inquilini, dei proprietari, dei lavoratori, delle attività economiche e delle categorie fragili.»

28. Istituzione dei quattro tavoli permanenti tematici (Art. 10)

Criticità: *Occorre strutturare il confronto su ambiti operativi definiti lungo tutto il decennio 2027-2036.*

Proposta emendativa: All'art. 10 aggiungere il comma 2-bis: «Nell'ambito delle forme di partecipazione sono istituiti quattro tavoli permanenti tematici su: a) indirizzo e programmazione; b) abitare, sgomberi, ERP e delocalizzazione; c) fondi, tempi e cantieri; d) sicurezza, salute e prevenzione. I tavoli esprimono pareri pubblici di indirizzo, obbligatori ancorché non vincolanti, sugli schemi dei programmi annuali, sui criteri di priorità per l'assegnazione delle risorse e sulle ordinanze aventi impatto diretto sulla popolazione. A tal fine, gli atti sono trasmessi ai tavoli almeno quindici giorni prima dell'adozione; il parere è reso entro i successivi quindici giorni ed è pubblicato sul sito istituzionale della struttura commissariale. Nei casi in cui il Commissario intenda discostarsi dalle osservazioni formulate nei pareri pubblici di indirizzo, ne esplicita le ragioni tecniche, giuridiche o finanziarie nel provvedimento finale sugli atti di programmazione e sulle ordinanze aventi impatto diretto sulla popolazione.»

29. Audizione pubblica territoriale semestrale sul rendiconto (Art. 7)

Criticità: *La trasmissione della relazione al Parlamento deve essere accompagnata da una verifica pubblica sul territorio.*

Proposta emendativa: All'art. 7 aggiungere il comma 2-bis: «Entro trenta giorni dalla pubblicazione della relazione semestrale di cui al comma 1, il Commissario convoca un'audizione pubblica nell'area di intervento con i Comuni, le rappresentanze delle popolazioni interessate e i soggetti attuatori per l'esame dello stato di attuazione, delle criticità e delle azioni correttive.»

La rete **"Campi Flegrei uniti nella lotta"**